

Sorrenti S.r.l.
Centro Elaborazione Dati
Indirizzo e-mail: segreteria@studiosorrenti.com

Jacopo Sorrenti
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Indirizzo e-mail: jacopo.sorrenti@studiosorrenti.com

Spett.li
CLIENTI E LORO INDIRIZZI

Ferrara, 26 Agosto 2020

Circolare 6 – Credito per la Sanificazione

Oggetto: Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

Il decreto Rilancio ha introdotto agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l'emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione.

Con il provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità per la fruizione dei crediti d'imposta e per la relativa cessione.

Per poter accedere al credito d'imposta i contribuenti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate

- l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione
- l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DOMANDA IN SCADENZA IL 07 SETTEMBRE 2020

Ammontare del credito

Il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari, **ad oggi, al 60%** delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020.

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
- in compensazione.

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

Il credito sanificazione spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Oggetto del credito d'imposta

Il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

IMPORTANTE:

i dispositivi di protezione individuali (DPI) agevolati sono:

- mascherine chirurgiche
- Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione
- occhiali protettivi
- tute di protezione
- calzari

*Si ritiene che **rientrano** in tale ambito i prodotti che rispettano le norme sulla conformità dei prodotti (riconoscibili dal marchio CE sul prodotto e dalla documentazione comprovante la conformità che accompagna il prodotto o in alternativa validati da INAIL) e anche le norme tecniche di riferimento. Non rientra la pulizia dei condizionatori.*

In merito ai DPI, per i quali è richiesta la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, l'Agenzia ritiene che solo in presenza di tale documentazione le spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI.

Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

Come si presenta

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.

Termini di presentazione

Credito sanificazione - La comunicazione può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e **NON OLTRE IL GIORNO 7 SETTEMBRE 2020.**

Comunicazioni correttive - Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Quali spese rientrano (art. 125 D.L. n. 34/2020):

Deve essere indicato l'ammontare delle spese (già sostenute o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020) per la sanificazione e l'acquisto di DPI, nonché il relativo credito d'imposta, pari al 60 per cento di tali spese e comunque non superiore a 60 mila euro.

- “Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione”: l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione.
- “Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020”: l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020.
- Spese in economia, l'attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. A tal proposito si ritiene opportuno richiedere informazione ai consulenti sulla sicurezza e consulenti del lavoro.

TUTTE LE AZIENDE CHE FOSSERO INTRESSATE A RICHIEDERE IL CREDITO D'IMPOSTA PREVISTO PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI, TRAMITE LO STUDIO SCRIVENTE, E' PREGATO DI COMPILARE IL MODULO ALLEGATO E DI RESTITUIRLO MEZZO MAIL ALLO STUDIO ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 03 SETTEMBRE 2020.

La presente domanda può essere inviata mediante l'area personale dell'Agenzia delle Entrate o mediante lo studio; in tal caso il servizio verrà quantificato in base all'assistenza fornita.

Istruzioni per la compilazione allegato 1(invio mediante lo studio):

Il presente allegato, prevede la compilazione mediante due righe:

- Spese sostenute, sommatoria delle spese già sostenute sino al 31 di Agosto. Per le presenti spese si consiglia di verificare le spese mediante fatture analitiche (voce per voce) i costi che rientrano relative la presente circolare e consegnare obbligatoriamente copia delle relative fatture allo studio.
- Spese da sostenere, verificare mediante preventivi o mediante presunzione le spese da sostenere sino al 31/12/2020.

Lo Studio resta a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e informazione si renda necessaria, a causa del periodo si chiede cortesemente di destinare domande e quesiti al presente indirizzo mail, segnalando nell'oggetto **“COMUNICAZIONE SPESE DI SANIFICAZIONE”**:

segreteria@studiosorrenti.com

Ringraziandovi della collaborazione

Lo Studio

Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi

Art. 125 – D.L. 34/2020 – Circolare 20/E del 10/07/2020

Il sottoscritto _____

In qualità di titolare / Legale Rappresentante della ditta individuale / società

Codice Fiscale: _____

Ai fini della presentazione dell'istanza per la "prenotazione" del credito d'imposta in oggetto, **entro il 7 settembre 2020**,

COMUNICA

I seguenti dati:

Spese sostenute nel 2020, fino al mese precedente la data di sottoscrizione dell'istanza: Agosto	Euro _____
Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020	Euro _____
Totale spese	Euro _____
<p><i>Per SPESE SOSTENUTE nel 2020, si intendono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • quelle PAGATE nel 2020 (criterio di cassa) per le imprese in contabilità semplificata per cassa e per i contribuenti minimi e forfettari; • quelle REGISTRATE nel 2020 (criterio di registrazione) per le imprese in contabilità semplificata che hanno optato per il regime di registrazione; • quelle MATURATE nel 2020 (criterio di competenza) per le imprese in contabilità ordinaria. <p>Indipendentemente dalla data di avvio degli investimenti. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, l'ammontare del credito d'imposta sarà reso noto con specifico provvedimento da emanare entro l'11 settembre 2020.</p>	

DICHIARA

Che le spese sostenute / da sostenere

- per l'attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti
- per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti

hanno i requisiti previsti dalla circolare 20/E del 10/07/2020.

Di essere in possesso di tutti i documenti (DDT, Fatture, schede tecniche, etichette, ecc.) necessari per la qualificazione delle spese e per l'identificazione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi.

....., lì.....

Firma
